

Speciale Decreto Semplificazioni

GUIDA RAGIONATA ALLE NUOVE NORME SU APPALTI DOPO IL DECRETO 77/2021

In questi giorni il Parlamento sta votando la conversione in legge del decreto 77/2021. Si annunciano possibili miglioramenti, ma non modifiche sostanziali agli articoli del decreto che più direttamente impattano sugli appalti, sulle tutele per i lavoratori, sull'organizzazione di cantiere, ovvero sia gli **articoli 49** (modifiche alla disciplina del subappalto, oggetto di confronto ed intesa con la Presidenza del Consiglio) e **53** (Banca dati nazionale dei contratti pubblici, fascicolo virtuale dell'operatore economico, ecc.). In questa "mini guida" troverete anche un richiamo **all'art. 47** (clausole per favorire l'occupazione femminile e giovanile) e **50** (c.4. Premio di accelerazione). Quelle che seguono sono prime analisi e indicazioni operative per i nostri quadri e dirigenti e se vi saranno (anche se non previste) significative novità, sarà nostra cura "aggiornare" quanto qui scritto. Infine una sottolineatura fondamentale: l'applicazione delle nuove norme anche per gli effetti contrattuali e vertenziali che avrà, dovrà essere oggetto di **un fortissimo coordinamento** tra la struttura nazionale e le Fillee territoriali e regionali. Mai come oggi meglio una telefonata in più, un po' più di coordinamento, che meno!



SUBAPPALTI, FASE TRANSITORIA

(art. 49 c. 1 lettera a): fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Spiegazione: In sostanza non cambia nulla se non che le gare/procedure negoziate/affidamenti *dal 31 maggio al 31 ottobre* di quest'anno potranno prevedere la "subappaltabilità" fino alla metà del valore dell'appalto (l'unità di "misura" rimane cioè l'importo economico per valutare quanto deve eseguire l'aggiudicatario e quanto può – ricordiamo sempre che è una possibilità – dare in subappalto).

Che fare: verificare l'attuazione della norma come facevamo oggi con riferimento al 40%.

Per poter svolgere al meglio il controllo dei subappalti ricordiamo che **l'art. 14 del CCNL Edilizia** prevede l'obbligo per l'impresa appaltatrice di informazione anticipata sui subappalti, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, alla RSU/RSA o alle OO.SS. territoriali.

NULLITÀ DEL CONTRATTO: NUOVO COMMA 1 ARTICOLO 105 DEL DLGS. 50/2016

(articolo 49 c. 1 lettera b punto 1) D.L. 77/2021): viene modificato il comma 1 dell'art. 105 che "cambia l'unità di misura" nel definire quanto va fatto direttamente e quanto può essere subappaltato. Nello specifico il nuovo c. 1 recita: "A pena di nullità (...) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

Spiegazione: non si prende più a riferimento il valore dell'appaltatore, ma la prestazione, ovvero la quantità dei lavori o servizi. Questo lo si fa agendo sul *principio di nullità del contratto* di appalto (quindi agendo sul possibile contenzioso da parte di chi non si aggiudica l'appalto). In questo modo si risponde alla procedura di infrazione europea (non predeterminare la percentuale massima subappaltabile a prescindere), ma la *si contempera con il principio di una leale concorrenza* (non può vincere Tizio e poi far fare i lavori a Caio che non ha nemmeno partecipato alla gara).

Un contratto di appalto da domani, cioè, sarà nullo *se ceduto ad un terzo* (vince l'impresa X, ma poi si cede il lavoro all'impresa Y che non ha partecipato alla gara, e allora chi è arrivato secondo – quando scopre la cessione – fa giustamente ricorso in quanto falsata la gara stessa), *se l'integrale esecuzione dell'opera* (subappalto cioè il 100%, ricorso del secondo classificato) *viene data ad altri*, ma anche *in caso di realizzazione da parte di altri* (terzi, appunto) della *"prevalente esecuzione delle lavorazioni"* relative *"al complesso delle categorie prevalenti"* o in caso di contratti ad alta intensità di manodopera (qui correttamente si richiama il concetto di alta intensità di manodopera su cui tanto le direttive europee quanto *lo stesso articolo 50 del Codice* prevedono, riferendosi a contratti dove il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale dell'appalto, anche una specifica "clausola sociale"). Insomma il principio è che chi vince una gara *deve poi "fare"*, al di là degli importi, la parte prevalente.

Che fare: si tratterà di *agire nei confronti delle stazioni appaltanti* sia per la *corretta determinazione* del "complesso della prevalente esecuzione in relazione alle diverse categorie" sia affinché *si prevedano tutte quelle attività* per garantire sicurezza, legalità, ecc. (*vedi punto successivo; indicazioni per le stazioni appaltanti*). Importante: si deve verificare **"il complesso"** delle categorie OG e OS per intenderci (**vedi BOX/1**), sapendo che sulle specialistiche vi è un richiamo a salvaguardia della corretta subappaltabilità anche nella nuova definizione del comma 2 articolo 105 dlgs. 50/2016 (**vedi "indicazioni per le stazioni appaltanti"**).

TUTELE LAVORATORI IN SUBAPPALTO: NUOVO COMMA 14 ARTICOLO 105 DLGS. 50/2016

(articolo 49 c. 1 lettera b punto 2) D.L. 77/2021): questa rappresenta *la vera "svolta"* nel sistema degli appalti e subappalti, spostando la competizione "dal costo al profilo industriale" dei subappalti.

Viene meno infatti il "vecchio" primo periodo del comma 14 dell'articolo 105 (che recitava "l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto (...), con un ribasso non superiore al 20%") e ora il comma 14 nuovo prevede che "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".

Spiegazione: si tratta della reintroduzione di quella che i giuristi chiamavano la *"regola d'oro" dell'art. 3 della legge 1369/60*. Norma a cui *"abbiamo chiesto di aggiungere" (ed ottenuto) anche il rinvio rafforzato all'applicazione dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro*.

Un punto questo all'epoca non considerato dal legislatore per ovvi motivi: negli anni 60 il tema della sovrapposizione dei perimetri contrattuali nei CCNL sottoscritti dalle categorie di CGIL, CISL e UIL come quello della diffusione di contratti "pirata" o comunque sottoscritti da sindacati autonomi poco rappresentativi, non era presente nel panorama delle relazioni industriali e quindi non si poneva come problema.

Ora con la nuova norma il subappaltatore di We Build (per esempio) che fa in quell'opera lavorazioni edili (quindi attinenti all'oggetto appalto "nuova ferrovia", categoria prevalente OG 3) *deve garantire ai suoi dipendenti salario e tutele come quelle di un dipendente di We Build e deve anche applicare il CCNL dell'Edilizia* (che si porta sia per obbligazione contrattuale che per riferimento al codice stesso, *art. 30 dlgs. 50/2016*, anche il secondo livello territoriale). È pacifico infatti che per stesso CCNL si intenda quello sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale *in quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del dlgs. 50/2016 in modo esplicito* (la nuova norma va infatti letta inserita nel Codice complessivo e il decreto non "novella" questa parte del Codice).

Che fare: da domani *dovremmo verificare* allora due cose in modo assoluto.

La prima verifica/vertenza riguarda il fatto che i trattamenti dei lavoratori in subappalto (*indipendentemente dal CCNL applicato*) non possono essere inferiori né in termini di salari (che non vuol dire solo i minimi tabellari, ma anche le maggiorazioni per turno, straordinari, la sanità integrativa, la previdenza complementare, ecc.) che di diritti (pensiamo alla formazione e ai costi per la sicurezza del CCNL dell'edilizia, agli obblighi derivanti dal T.U. per la salute, ecc.) rispetto all'aggiudicatario. Tradotto: *viene meno la "convenienza basata sulla compressione dei costi del lavoro"* tale per cui l'azienda sarà spinta a subappaltare quelle attività specialistiche, ad alto valore, ecc. tale da potersi permettere *un costo uguale o superiore* (perché comunque *conveniente in termini di tecnologie, mezzi, produttività, conoscenza*, non possedute per quella specifica lavorazione o servizio).

Stiamo inserendo **un potente incentivo o ad internalizzare** ("se tanto devo pagare uguale a questo punto meglio assumerlo" e quindi ecco incentivata anche la crescita dimensionale, la strutturazione organizzativa, ecc.) **o a selezionare solo imprese più specializzate** (per cui la loro produttività giustifica il costo maggiore) che si pongono nella parte alta del ciclo produttivo e del valore.

La seconda verifica/vertenza riguarda il fatto che si dovranno valutare se le attività oggetto di subappalto **coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto** avendo a riferimento sia le lavorazioni relative alle categorie prevalenti (se l'impresa subappaltatrice esegue attività riconducibili a OG o OS rientranti nell'appalto; **vedi BOX/1**) sia se queste siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (importante: non nell'oggetto sociale dell'azienda subappaltatrice; non vi sbagliate!).

In questo caso oltre ad una vertenza per trattamenti economici e normativi non inferiori, la vertenza dovrà essere sull'applicazione del CCNL edile o, come minimo, sull'apertura per i lavoratori di una posizione anche in Cassa Edile/Edilcassa. Questo riguarda sia la nostra attività come sindacalisti, sia la nostra attività come amministratori delle Casse Edili/Edilcasse, avendo oggi uno strumento giuridico formidabile.

Il tutto considerando (vedi "nuovo comma 8", punto successivo) il fatto che si è resa più fluida ed immediata anche la

capacità di **agire la responsabilità in solido direttamente verso il subappaltatore**.

Le stesse aziende subappaltatrici dovranno quindi essere accompagnate nel riallineamento dei costi in un'azione combinata tanto verso la stazione appaltante (ora devono redigere bandi consapevoli di questa nuova condizione normativa) che verso lo stesso appaltatore (passaggi contrattuali, eventuali armonizzazioni, ecc.).

Ora possiamo praticare concretamente l'obiettivo "a stesso lavoro, stesso salario, stessi diritti, stesso Contratto Collettivo". Di **fatto ricomponendo e riordinando i perimetri contrattuali in funzione di cosa si fa concretamente** (che era poi l'obiettivo per esempio di quella parte inattuata del c.d. "patto per la fabbrica") e di come si è inseriti nella filiera e stiamo semplificando e ricomponendo la stessa rappresentanza sindacale, perché banalmente stesso CCNL vuol dire anche stessa categoria della Cgil, delegati che possono più facilmente costituire RSU e RLS di sito, RLST, coordinamenti ecc.



BOX/1 Cosa si intende per categorie prevalenti e super specialistiche

Le varie voci negli appalti di lavoro rinviano a specifiche categorie di appartenenza generali **OG** e specializzate **OS**, allo scopo di individuare:

la categoria prevalente: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento (art. 3, comma 1, lett. oo-bis), d.lgs. 50/2016);

le categorie scorporabili: le categorie di lavori non appartenenti alla prevalente e comunque di importo superiore al **10 per cento** dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a **150.000 euro** (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), d.lgs. 50/2016);

le categorie scorporabili di cui all'art. 89, co. 11: le c.d. SIOS – strutture, impianti e opere speciali – elencate all'art. 2, comma 1 del decreto del MIT n. 248 del 10.11.2016 di importo superiore al **10 per cento** dell'importo complessivo dei lavori.

Categorie di opere generali

- OG 1 Edifici civili e industriali
- OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
- OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
- OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo
- OG 5 Dighe
- OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
- OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
- OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
- OG 11 Impianti tecnologici
- OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
- OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate

- OS 1 Lavori in terra
- OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
- OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
- OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- OS 8 Opere di impermeabilizzazione
- OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
- OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
- OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
- OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
- OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
- OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
- OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
- OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
- OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
- OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
- OS 18-B Componenti per facciate continue
- OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
- OS 20-A Rilevamenti topografici
- OS 20-B Indagini geognostiche
- OS 21 Opere strutturali speciali
- OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS 23 Demolizione di opere
- OS 24 Verde e arredo urbano
- OS 25 Scavi archeologici
- OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27 Impianti per la trazione elettrica
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento
- OS 29 Armamento ferroviario
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
- OS 32 Strutture in legno
- OS 33 Coperture speciali
- OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

ESTENSIONE RESPONSABILITÀ IN SOLIDO: NUOVO COMMA 8 ART. 105

(articolo 49 c. 2 lettera c) D.L. 77/2021): il nuovo comma 8 primo periodo dell'art. 105 (con effetto dal 1° Novembre 2021) recita ora che "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto".

Spiegazione: questo renderà più agevole agire anche verso la stazione appaltante ai fini delle "due verifiche/vertenze" connesse al nuovo comma 14 dell'art. 105 del Codice.

Che fare: ovviamente prima di agire tale ipotesi è fondamentale esaurire tutti i percorsi sindacali e comunque coordinarsi, in caso di grandi opere, con il Dipartimento Edilizia della Fillea Cgil Nazionale.

LE STAZIONI APPALTANTI DIVENTANO CENTRALI: NUOVO COMMA 2 ARTICOLO 105

(articolo 49 c.2 lettera a) del D.L. 77/2021)

E RISCrittURA DI DIVERSI COMM DEGLI ARTICOLI 29 E 81

(articolo 53 comma 5 del D.L. 77/2021)

Dal 1° Novembre 2021 il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11 (nota: sono le c.d. SIOS le opere super specialistiche; vedi BOX/1), dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.". Questo prevede l'art. 49 comma 2 del D.L. 77/2021.

Spiegazione: qui si concretizza un cambio di paradigma sia per come dovranno lavorare le stazioni appaltanti sia per come dovremo lavorare, diversamente, anche noi: tanto a livello nazionale che territoriale (e sempre in stretto coordinamento tra livelli della Federazione). Il nuovo comma 3 rin-

via infatti a come dovremmo agire per una qualificazione (oltre che riduzione) delle stazioni appaltanti che, dal 1° Novembre 2021, diventano il fulcro della "programmazione e gestione" degli appalti anche per quanto riguarda *selezione di impresa, qualità dell'opera e servizio, organizzazione del ciclo produttivo, interventi di garanzia e controllo in cantiere* (e più generale sui luoghi di lavoro), *trasparenza e lotta alle infiltrazioni criminali*.

Che fare: al riguardo diviene fondamentale *tenere insieme* (tanto nella lettura normativa che negli effetti pratici e nelle stesse, conseguenti, azioni sindacali da svolgere) *la riscrittura del comma 2 terzo periodo dell'art. 105* (art. 49 del Decreto, già sovra descritto) e *l'articolo 53* – sempre del decreto semplificazioni 2021 - che al comma 5 e seguenti introduce significativi cambiamenti ad alcuni articoli del Codice Appalti molto importanti (*in particolare agli articoli 29 e 81*).

Nello specifico sarà fondamentale:

- definire con *specifiche linee guida o buone pratiche* (a cura dell'Anac o dello stesso Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e/o di Anas, Rfi, delle Regioni, ecc.) indicazioni concrete affinché siano chiari gli ambiti tanto delle categorie prevalenti che delle super specialistiche, anche per valutare correttamente e tenere "conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare";
- *definire, con specifiche convezioni* da sottoscrivere con l'*Ispettorato del Lavoro* (e non solo) a livello nazionale e/o locale, le modalità di "rafforzamento del controllo delle attività di cantiere (...) e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori". Al riguardo ispirandoci agli stessi accordi sottoscritti con grandi stazioni appaltanti (ANAS ed RFI per esempio, Commissario per la Ricostruzione del Centro Italia, ecc.) *si potrebbero predisporre "protocolli tipo" che prevedano la generalizzazione di alcune buone pratiche* (esempio badge di cantiere gestito con le Casse Edili, collaborazione con le Scuole edili ed i CPT) da far adottare al maggior numero di stazioni appaltanti;
- *generalizzare presso le Prefetture i tavoli sulla falsa riga di quelli sui flussi di manodopera* per tutti i lavori di importo superiore alle soglie comunitarie. Tavoli sui flussi di manodopera che a questo punto diverrebbero di fatto *territoriali in generale e specifici per le grandi opere di cui i Protocolli di legalità ex delibera Cipe 62/2020*.
- in relazione ai positivi interventi sull'articolo 29 del dlgs. 50/2016 (la modifica al comma 1 specifica che i processi di informazione e pubblicità varranno anche per l'esecuzione e non solo per l'affidamento dei contratti) - *in particolare con i novellati comma 2, 3, 4 e 4 -bis* che generalizzano l'operatività e l'obbligatorietà a ricorrere ad un unico sistema/banca dati (*la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac*) anche per le regioni e gli enti locali - oc-

corre che si proceda celermente al decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con MIMS e MEF, per le modalità di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati. Decreto previsto dall'art. 44 del Codice Appalti a cui, anche il decreto semplificazione 2021 fa corretto rinvio per rendere efficace la norma di "centralizzazione" della banca dati;

- occorre che l'Anac individui con proprio provvedimento, sentito il MIMS, "i dati concernenti la partecipazione alla gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati (...), nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca Dati" (nuovo comma 2 dell'art. 81 del dlgs. 50/2016). Un *prerequisito fondamentale* visto che tale Banca Dati Nazionale dell'Anac sostituirà la Banca dati centralizzata gestita del Ministero delle Infrastrutture (il decreto modifica al riguardo l'art. 81 comma 1 del Codice Appalti) e soprattutto ospiterà il "fascicolo virtuale dell'operatore economico" (nuovo comma 4 dell'art. 81 del Codice Appalti). Il fascicolo, come verrà fatto, come andrà alimentato, da chi sarà visibile è *tema strategico* in quanto servirà, tra le altre cose, per "la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80" del Codice. L'articolo 80 indica infatti i motivi per cui un operatore economico viene escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico: non solo in caso di reati consumati o tentati ai sensi della normativa penale ed anti mafia, corruzione o concussione, false comunicazioni sociali, frodi, riciclaggio, tentativi di infiltrazione (dlgs. 159/2011) ecc., *ma anche violazioni in materia di imposte, tasse o dei contributi previdenziali, comprese quelle "ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*. Documento di regolarità contributiva (DURC-DOL per intenderci) che ora - in virtù tanto dell'articolo 105 comma 16 che dell'articolo 8, comma 10-bis del decreto legge n.76 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, ora entrambi richiamati dal comma 3 dell'art. 49 del Decreto Semplificazioni 77/2021 - **è comprensivo della congruità, cioè dell'incidenza di manodopera** (da qui l'esigenza anche di un raccordo poi con Anac che dovrà recepire il Decreto del Ministero del Lavoro in materia, il n.143 del 25 Giugno 2021 all'interno del fascicolo virtuale dell'operatore economico).

Tutti punti quindi delicati e che dovranno essere tenuti insieme all'applicazione concreta del decreto attuativo n.143 (Ministro del Lavoro) del DURC di CONGRUITA' (vedi prossima uscita di "Cassetta degli Attrezzi" dedicata al Durc di Congruità). Anche alla luce di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 49 del D.L. 77/2021 (vedi punto successivo).

INDICAZIONI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI: NORMA GENERALE

(c.3 art. 49 D.L. 77/2021): il decreto introduce una norma generale che prevede che "Le amministrazioni competenti: a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 53 del presente decreto; b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Spiegazione: la norma generale rimanda a dei criteri minimi, aggiuntivi a quelli previsti dal nuovo comma 2 dell'art. 105 del dlgs. 50/2016, a carattere generale e universale. Mentre infatti le indicazioni del nuovo comma 2 dell'art. 105 indicano le coordinate per "orientare" la costruzione dell'affidamento dell'appalto che deve essere poi declinato in modo specifico (e ovviamente diversificato) per le diverse fattispecie di lavori o servizi, le norme del comma 3 dell'art.49 del decreto 77 **sono norme generali** a cui le stazioni appaltanti si devono attenere indipendentemente dallo specifico contratto.

Che fare: fondamentale è la verifica tanto per singolo appalto che più in generale anche con **appuntamenti periodici** con la specifica stazione appaltante affinché sia garantita l'interoperabilità con la Banca dati Anac (anche al fine, attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, di escludere chi non ha il Durc-Dol ora comprensivo di congruità o ha altre "pendenze" ai fini dell'art. 80 del Codice Appalti), sia prassi ordinaria il controllo sul Durc di Congruità (*senza aspettare per forza i Sal intermedi o finali!*), sia operativo il regolamento "anti mafia" (D.L. 159/2021).

MINI BOX/1 Premio di accelerazione

L'articolo 50 del decreto 77/2021 (al comma 4) prevede l'introduzione di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al programma esecutivo e di collaudo di un'opera. Nello specifico la norma afferma che: "La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della sta-

zione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte".

Tutto bene *ma a due condizioni*:

la prima che se accelerazione è possibile essa avvenga in piena sicurezza e con aumento della base occupazionale (quarta e quinta squadra) e con il controllo/divieto di ricorrere agli straordinari **come del resto vincolato per le opere commissariate e quelle finanziate dal PNRR in virtù degli accordi sottoscritti dall'11 dicembre 2020 in poi** con il MIMS (del resto lo scambio era proprio questo: noi pronti a fare di più per accelerare, però in cambio massima sicurezza e maggiore occupazione);

la seconda che se questo premio genererà extra profitti per le imprese, *questi vengano redistribuiti anche alle lavoratrici e lavoratori* che, con la loro intelligenza e fatica, hanno permesso tali risultati. Anche su questo, **attraverso ad esempio la contrattazione d'anticipo nelle grandi opere (art. 113 Ccnl Edilizia)**, dovremmo vigilare ed eventualmente agire.

MINI BOX/2 Clausole per favorire l'occupazione femminile e giovanile

L'articolo 47 del D.L. 77/2021 prevede diverse norme per favorire, attraverso gli appalti pubblici, una politica occupazionale premiante la presenza di donne e giovani e la legge di conversione del decreto prevede anche, se possibile, persone diversamente abili. Questo rimanda anche alla nostra azione sindacale nei confronti delle stazioni appaltanti, al fine di *agire queste clausole*.

Innanzitutto è utile sapere che l'art. 47 del decreto rilancia tra l'altro uno strumento di informazione sindacale che noi per primi, spesso, sottovalutiamo (obbligo per tutte le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti a *presentare ogni due anni alle rappresentanze sindacali e alla consigliera di parità il rapporto sulla situazione del personale*, con status professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria, ecc.; è l'articolo 46 del dlgs. 198/2006), *estendendo ora, di fatto, tale obbligo a tutte le imprese con 15 o più dipendenti* che partecipano ad appalti pubblici.

Il comma 2 del decreto prevede infatti che le aziende partecipanti ad appalti pubblici producano tale rapporto alla stazione appaltante *con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali* e (comma 3) entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, e sono tenute a "consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, *dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica*, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento di Cassa integrazione, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, *della retribuzione effettivamente corrisposta*" (questo *aiuta anche la verifica dello stesso principio di trattamento economico e normativo non inferiore* di cui al nuovo comma 14 art. 105 del Codice Appalti).

I bandi dovranno avere specifiche clausole e premialità a favore dell'occupazione femminile e giovanile (se la stazione appaltante non applica tali clausole vincolanti o lo fa per un valore inferiore al 30% minimo fissato dal comma 4 dell'art. 47 c. 4, *deve darne motivazione*) e questo rimanda e **rafforza la strategia della categoria basata sulla riduzione "di fatto" degli orari** (si vedano gli accordi dell'11 Dicembre 2020, del 22 Gennaio 2021, confermati dal verbale di incontro del 16 Aprile u.s. con il Ministro Giovannini) al fine proprio di incrementare l'occupazione negli appalti di lavori. In attesa delle linee guida previste dal comma 8 dell'art. 47 da emanarsi entro 60 giorni, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e del Ministero del Lavoro, *la nostra strategia va quindi estesa* provando a meglio intercettare quanto "incentivato" ora dalle nuove norme, proprio a partire dall'interlocuzione con le stesse Stazioni Appaltanti secondo lo spirito delle intese già sottoscritte e richiamate.

**GRANDE
VITTORIA DEI
LAVORATORI EDILI!**

BASTA LAVORO NERO!

Dopo anni di battaglie e mobilitazioni, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha emanato il decreto attuativo del **DURC di CONGRUITÀ**, valido per i lavori edili pubblici e privati (Decreto n. 143 del 25 giugno 2021).

Dal **1° Novembre 2021** per ogni cantiere dovrà essere dichiarato il numero minimo di lavoratori impegnati in base al tipo di lavorazione (un numero "congruo", appunto) così come indicato nell'accordo sottoscritto da tutta la filiera dell'edilizia - sindacati e parti datoriali - il 10 Settembre 2020.

Noi tutti ora - lavoratori, imprese, istituzioni, stazioni appaltanti pubbliche e private - **abbiamo uno strumento in più per combattere il lavoro irregolare**, la concorrenza sleale e il dumping contrattuale in edilizia, a tutela del lavoro e della legalità e, quindi, a tutela dei diritti, a partire da quello alla salute e alla sicurezza.

Noi della Fillea Cgil:

- **vigileremo** affinché le nuove norme siano rispettate sempre ed ovunque;
- **ringraziamo** tutte le forze sociali, gli esponenti politici ed i partiti, le istituzioni nazionali e locali che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà e di maggiore giustizia sociale.

Affinché la ripresa del settore produca più occupazione, di qualità e sicura!

#InsiemePiùForti

